



## **Ordinanza che limita il numero di fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie**

**Modifica del 15 maggio 2019**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 3 luglio 2013<sup>1</sup> che limita il numero di fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è modificata come segue:

*Art. 1 cpv. 2*

<sup>2</sup> Sono escluse dalla limitazione ai sensi del capoverso 1 le persone di cui all'articolo 55a capoverso 2 LAMal e alle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2018<sup>2</sup> della LAMal.

*Art. 7 cpv. 1 lett. b n. 2 e 3, nonché 3 lett. a*

<sup>1</sup> I Cantoni annunciano:

b. agli assicuratori:

2. l'identità dei medici che continuano a esercitare negli istituti ai sensi dell'articolo 36a LAMal in virtù del capoverso 2 delle disposizioni transitorie relative alla modifica del 14 dicembre 2018<sup>3</sup> della LAMal,
3. se si avvalgono della competenza prevista nell'articolo 2 capoverso 1, l'identità dei medici che continuano a esercitare nel settore ambulatoriale degli ospedali in virtù del capoverso 2 delle disposizioni transitorie relative alla modifica del 14 dicembre 2018 della LAMal.

<sup>3</sup> Se il Cantone si avvale della competenza prevista nell'articolo 2 capoverso 1, gli ospedali ai sensi dell'articolo 39 LAMal gli annunciano:

<sup>1</sup> RS **832.103**

<sup>2</sup> RU **2019** 1211

<sup>3</sup> RU **2019** 1211

- a. entro il termine di un mese dopo l'entrata in vigore del disciplinamento cantonale, l'identità dei medici che continuano a esercitare nel loro settore ambulatoriale in virtù del capoverso 2 delle disposizioni transitorie relative alla modifica del 14 dicembre 2018 della LAMal, i campi di specializzazione secondo l'allegato 1 in cui tali medici esercitano nonché il tasso di occupazione per il settore ambulatoriale;

*Art. 8 cpv. 3*

<sup>3</sup> La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 30 giugno 2021.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2019.

15 maggio 2019

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr